

ATTO DD 824/A1614A/2024

DEL 25/10/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1614A - Foreste

OGGETTO: Legge regionale n. 4 del 10.02.2009, D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R “Regolamento forestale” e ss.mm.ii.. Proroga dei termini di pascolamento - anno 2024 - quote tra 800 e 1.500 metri s.l.m.

VISTA la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 “*Gestione e promozione economica delle foreste*”, in particolare l'articolo 13, comma 1 lettera m) che prevede che il Regolamento forestale stabilisca le norme per il pascolo nei boschi, per la gestione dei terreni pascolivi e di quelli cespugliati;

VISTO il D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R “*Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n. 4/R, 4 novembre 2010 n. 17/R, 3 agosto 2011 n. 5/R*” e successive modifiche integrazioni, ed in particolare l'articolo 46 (Praterie pascolabili) che stabilisce che:

- il pascolo è consentito in presenza di un'adeguata disponibilità di risorse foraggere, nei seguenti periodi, a seconda della quota:

Altitudine (metri s.l.m.)	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
Inferiore a 800	sempre	
Tra 800 e 1.500	31 marzo	30 ottobre
Oltre i 1.500	15 maggio	15 ottobre

- al fine di tutelare l'ambiente e le cotiche erbose e in funzione dell'andamento climatico stagionale, la struttura regionale competente in materia forestale può modificare i termini sopra indicati o sospendere il pascolamento, eventualmente solo per determinate tipologie o aree geografiche.

VISTA la richiesta della Coldiretti Piemonte (prot. ricevimento 161978/A1600A del 26/09/2024) affinché possa essere concesso un ampliamento (di almeno 15 giorni) del periodo di pascolamento attualmente consentito dal comma 2 dell'articolo 46 del Regolamento forestale regionale (n. 8/2011), in ragione della copertura vegetale presente;

VISTA la richiesta dell'Associazione Regionale Margari (A.RE.MA) Piemonte (prot. ricevimento 165379 /A1600A del 01/10/2024) di posticipare i termini previsti al comma 2 dell'articolo 46 del Regolamento forestale regionale (n. 8/2011).





RICHIAMATA la DD 786/A1614A/2024 DEL 10/10/2024 in cui si è ritenuto di accogliere parzialmente le suddette istanze estendendo di 10 giorni, fino al 25 ottobre 2024, il periodo di monticazione esclusivamente per le altitudini tra i 1.500 m e i 1.700 m.

VALUTATE le richieste sopra menzionate ed in particolare le motivazioni nelle stesse contenute, che si ritengono condivisibili, per le quote inferiori ai 1.500 m s.l.m., in base all'andamento climatico;

ACQUISITO il parere del settore "Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile" che mette in evidenza che al di sotto dei 1.500 m s.l.m. non vi sono elementi ostativi alla proroga dei termini del periodo di pascolamento;

ACQUISITO inoltre il parere del "Comando Regione Carabinieri Forestale Piemonte" (prot. ricevimento 181058 A1600A del 25/10/2024).

DATO ATTO che l'andamento climatico risulta aver compromesso, per effetto delle basse temperature e delle correlate precipitazioni anche nevose, la disponibilità delle risorse foraggere alle quote più elevate ma che le stesse precipitazioni a quote meno elevate garantiscono il perdurare di una certa produttività della vegetazione erbacea per cui è possibile estendere, al di sotto dei 1.500 m s.l.m., il periodo di pascolamento senza compromettere l'equilibrio dell'ambiente e della copertura vegetale;

RITENUTO quindi, in relazione alla disponibilità di risorse foraggere, di stabilire che i termini di pascolamento previsti dall'art. 46 del Regolamento n. 8/R/2011 (cd. Regolamento forestale), limitatamente all'anno 2024, possano essere prolungati su tutto il territorio regionale, per le quote comprese tra 800 e 1.500 metri s.l.m., come da seguente tabella:

Altitudine (metri s.l.m.)	Termine pascolamento
Tra 800 e 1.500	15 novembre

Attestato che il presente atto non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse.

Quanto sopra premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità"

nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;

- - il D.Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- - la L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la l.r. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- - la D.G.R. 31 Gennaio 2024, n. 4-8114 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024".;

DETERMINA

DI STABILIRE che i termini di pascolamento previsti dall'art. 46 del D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n. 4/R, 4 novembre 2010 n. 17/R, 3 agosto 2011 n. 5/R" e successive modifiche e integrazioni, limitatamente all'anno 2024, sono prolungati su tutto il territorio regionale, per le quote tra 800 e 1.500 metri s.l.m, come da seguente tabella:

Altitudine (metri s.l.m.)	Termine pascolamento
Tra 800 e 1.500	15 novembre

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente Determinazione è soggetta alla pubblicazione ai sensi degli artt. 12 e 40 del D. Lgs. N. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente - Sezione "Amministrazione Trasparente"; si dà atto inoltre che la citata DD 786/A1614A/2024 del 10/10/2024 contiene elementi di informazione ambientale ed è pertanto soggetta a pubblicazione anche ai sensi dell'articolo 40 del D. Lgs. N. 33/2013.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1614A - Foreste)
Firmato digitalmente da Enrico Gallo

